

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CONF SERVIZI CENTRO ITALIA**

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPITI

Articolo 1 – L'Associazione Regionale

1. A norma dell'art. 36 del C.C. è costituita nelle Marche e Umbria l'Associazione di tutti i soggetti gestori di servizi pubblici di interesse generale, nonché di enti pubblici economici e non economici.
2. L'associazione è denominata:
CONF SERVIZI CENTRO ITALIA, d'ora in poi per brevità denominata "Associazione".
3. L'Associazione ha sede in Ancona.
4. L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
5. L'azione della Associazione Regionale è rivolta al perseguimento di servizi orientati alla realizzazione di obiettivi di universalità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto della persona, dell'ambiente e finalizzati allo sviluppo sostenibile.

Articolo 2 – Rappresentanza

1. L'Associazione rappresenta nella Regione Marche e nella Regione Umbria le Imprese e gli Enti di gestione dei servizi pubblici locali associati qualunque sia la loro proprietà, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche enti locali, enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, aziende sanitarie e ospedaliere, nonché loro associazioni.
2. Per meglio esercitare tale ruolo l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.
3. L'Associazione potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle imprese ed Enti associati.
4. L'Associazione può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi delle imprese associate.

Articolo 3 – Finalità e Compiti

1. L'Associazione senza fine di lucro ha le seguenti finalità:
 - valorizza l'apporto dei servizi di interesse economico industriale e dei servizi alla persona nella definizione delle politiche di sviluppo territoriale;
 - promuove e tutela gli interessi dei soggetti gestori associati con le Istituzioni (Regioni, Enti Locali e Associazioni) aventi sfera d'azione sul territorio delle Marche e dell'Umbria;
 - concorre alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa dei soggetti associati;
 - promuove ogni azione mirante alla gestione imprenditoriale dei pubblici servizi nei settori di attività che interessano gli associati stessi in particolare prestando assistenza ai soggetti che intendono istituire nuove imprese;
 - promuove attività di formazione, assistenza e consulenza sia direttamente che indirettamente anche attraverso forme associative;

- promuove i rapporti, regolati se necessario da specifici patti associativi, con le Federazioni di settore e le Confederazioni nazionali per coordinare le politiche nazionali e regionali dei servizi pubblici locali.
- formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore su problematiche inerenti i servizi di interesse generale
- per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione, fra l'altro, promuove e organizza ricerche, corsi, seminari, incontri, convegni e pubblicazioni, e compie ogni altra attività direttamente connessa con quelle in precedenza menzionate.
- l'Associazione, pur non avendo fini di lucro, può svolgere attività commerciale, anche offrendo servizi a non associati, purché tale attività sia strumentale e connessa al raggiungimento degli scopi sociali: in tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, vengono investiti al fine di migliorare l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI

Articolo 4 – Modalità di adesione

1. All'Associazione possono aderire, in qualità di soci ordinari, i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che operano nei settori dei servizi di interesse economico industriale e dei servizi pubblici e/o alla persona nelle Marche e nell'Umbria.
2. Nel caso di "Gruppi societari" è consentita sia l'adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del Gruppo.
3. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci corrispondenti i soggetti la cui attività è collegata alle imprese e agli enti di cui al primo comma del presente articolo, ivi compresi gli enti locali, che siano comunque interessati ai servizi di competenza dell'Associazione e/o delle aziende associate. Inoltre, possono essere soci corrispondenti le imprese private che gestiscono servizi pubblici locali.
4. I soci corrispondenti hanno unicamente diritto a ricevere le informazioni che l'Associazione fornisce ai soci ordinari e di partecipare alle iniziative di tipo informativo e formativo; essi sono tenuti al pagamento di un contributo fisso stabilito dalla Giunta Esecutiva, nei limiti derivanti dalla natura del loro particolare rapporto associativo.
5. I soci corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche nell'Associazione.
6. L'ammissione delle Imprese e degli Enti a far parte dell'Associazione è deliberata dalla Giunta dell'Associazione regionale con il parere favorevole di almeno il 51% dei voti presenti.
7. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 5, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea dell'Associazione che dovrà essere versata entro il 30 marzo ogni anno.
8. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
9. Le spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione sono a carico dei rispettivi Associati.

Articolo 5 – Obblighi degli Associati

1. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'assunzione dei seguenti obblighi:
 - l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;

- l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
 - la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che l'Associazione ritenesse utili ai fini del conseguimento dei suoi scopi;
 - la corresponsione del contributo annuo di cui al settimo comma dell'art. 4.
2. La mancata corresponsione del contributo associativo comporta la sospensione dalle cariche associative.

Articolo 6 – Cessazione dall'iscrizione

1. L'adesione dall'Associazione cessa:
- per disdetta
la disdetta per l'anno successivo deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 settembre dell'anno corrente.
 - per recesso
il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dell'Associazione. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità competente delle modifiche statutarie.
 - per decadenza
la decadenza consegue alla cessazione dell'attività del soggetto aderente.
 - per esclusione
l'esclusione di un associato può essere deliberata dalla Giunta per inosservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. La cessazione dall'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
 - la Giunta Esecutiva
 - il Presidente
 - Organo di Revisione
2. Degli Organi dell'Associazione, ad eccezione del Revisore Unico, possono far parte solo gli Amministratori delle Imprese ed Enti associati.
3. La decadenza dall'incarico di Amministratore ricoperto presso l'Impresa o Ente associato, comporta l'automatica decadenza dagli Organi dell'Associazione. E' prevista la sostituzione per cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea.
4. Alla sostituzione dell'Amministratore decaduto dalla carica, su proposta della Giunta Esecutiva, provvede l'Assemblea nella prima seduta successiva a quella della decadenza.
5. Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata di tre anni.
6. Le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese ai componenti gli organi dirigenti ed esecutivi sono determinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva.

Articolo 8 – Assemblea – Quota di rappresentanza

1. L'Assemblea dell'Associazione è costituita dai Presidenti e/o dai legali rappresentanti dei soggetti associati o da un loro rappresentante formalmente delegato.
2. Ad ogni Impresa o Ente associato, sulla base della quota associativa versata all'Associazione, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:

da	€ 0,00	a	€ 600,00	1 voto
da	€ 601,00	a	€ 1.200,00	2 voti
da	€ 1.201,00	a	€ 2.500,00	3 voti
da	€ 2.501,00	a	€ 3.000,00	4 voti
da	€ 3.001,00	a	€ 3.500,00	5 voti
da	€ 3.501,00	a	€ 5.000,00	6 voti
da	€ 5.001,00	a	€ 7.000,00	7 voti
da	€ 7.001,00	a	€ 10.000,00	10 voti
	> € 10.001,00			15 voti

3. Hanno diritto al voto i delegati degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
4. Ogni socio ha facoltà di conferire la propria delega, con i relativi voti, ad altro socio dell'Associazione.
5. Ciascun delegato non può ricevere più di due deleghe, oltre la propria.
6. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti associati.
7. I componenti la Giunta e il Collegio Revisori dei Conti in carica, se non delegati a partecipare all'Assemblea, vi prendono parte senza diritto di voto.
8. All'Assemblea sono invitati senza diritto di voto i soci corrispondenti

Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea per la nomina degli Organi Esecutivi dell'Associazione si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti delle Imprese e degli Enti associati rappresentanti almeno un quarto dei voti assembleari.
2. L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi per discutere e deliberare sulla politica e sulle attività dell'Associazione di propria competenza.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti agli Associati almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, giorno, ora dell'Assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, con l'osservanza delle modalità previste dal comma precedente.

Articolo 10 – Validità dell'Assemblea – Votazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i componenti presenti dispongano della maggioranza assoluta dei voti spettanti complessivamente agli Associati.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i delegati presenti dispongano di almeno il 25% dei voti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati non computando gli astenuti.
4. Le deliberazioni concernenti:
 - a) modificazioni statutarie

b) scioglimento dell'Associazione

dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle Imprese e degli Enti associati nel caso a); con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati nel caso b).

5. Le decisioni sulle problematiche politico-programmatiche si assumono a voto palese; le nomine di persone e degli Organi dirigenti sono fatte a scrutinio segreto quando richiesto da un numero di delegati portatori di almeno un quinto di voti rappresentati in Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

Articolo 11 – Ufficio di presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure, mancando, dal Membro anziano della Giunta.
2. L'Assemblea nomina un ufficio di presidenza composto da:
 - un presidente;
 - tre delegati per la verifica delle deleghe i quali ricoprono anche la funzione di scrutatori nel controllo delle votazioni.
3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte di un segretario, nominato, per ogni riunione, a maggioranza dei membri dell'Assemblea.
4. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
5. Copia del verbale verrà trasmessa alle Imprese ed Enti soci, alle Confederazioni CONF SERVIZI CISPEL e alle Federazioni di categoria.

Articolo 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione.
2. In particolare spetta all'Assemblea:
 - a) la determinazione delle direttive e degli orientamenti per l'azione generale dell'Associazione e dei Coordinamenti settoriali;
 - b) la nomina del Presidente dell'Associazione;
 - c) la nomina della Giunta Esecutiva;
 - d) la nomina dell'Organo di Revisione;
 - e) la determinazione delle quote annuali a carico degli associati;
 - f) l'approvazione del Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza, ai componenti gli Organi dell'Associazione e ai componenti i Coordinamenti;
 - g) l'approvazione del budget e delle linee programmatiche di attività per l'anno successivo;
 - h) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno;
 - i) le eventuali modifiche allo Statuto;
 - j) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Articolo 13 - Presentazione candidature e modalità di votazione per la nomina del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. La nomina del Presidente dell'Associazione di cui all'art. 12 lettera b), avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea da Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti complessivamente attribuiti.
2. Le votazioni delle candidature a Presidente avvengono a scrutinio segreto e viene nominato il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi; nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
3. L'Assemblea prende atto dei nominativi dei Coordinatori settoriali, di cui all'art. 18, facenti parti di diritto

della Giunta Esecutiva.

4. Le altre candidature per la nomina dei restanti membri della Giunta Esecutiva sono proposte all'Assemblea da un insieme di proponenti che compongano almeno il 10% dei voti assembleari.
5. Il presidente porrà in votazione, a scrutinio segreto, tali nomine - dopo aver raccomandato all'Assemblea di tener conto di una equilibrata rappresentanza della pluralità degli Enti ed Aziende associate, nonché dei fattori settoriali e territoriali.
6. A completamento dei posti mancanti, sono nominati membri della Giunta Esecutiva almeno cinque di coloro che siano classificati tra i primi per numero dei voti ottenuti dagli aventi diritto di voto.

Articolo 14 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta da un minimo di 7 a un massimo di 12 membri compresi il Presidente dell'Associazione, i Coordinatori settoriali e gli altri eletti dall'Assemblea dell'Associazione.
2. I componenti la Giunta Esecutiva sono di norma Presidenti o Amministratori di Società, Aziende, Consorzi o Assessori ai servizi comunali associati o loro delegati.
3. Nella Giunta Esecutiva non possono comunque essere nominati più di un rappresentante per la stessa Azienda.
4. Al suo interno la Giunta Esecutiva può nominare due Vice Presidenti.
5. I Revisori contabili possono assistere alle riunioni della Giunta.
6. La Giunta si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni due mesi comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei suoi membri. l'avviso di convocazione, con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti, dovrà essere spedito almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza la Giunta può essere convocata con utilizzo di posta elettronica, o altri mezzi equivalenti, almeno 2 giorni prima della riunione.
7. La Giunta Esecutiva può validamente discutere e decidere sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nella convocazione, essa può discutere e decidere anche con la sola presenza di un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono essere tenute in presenza od in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il Presidente, d'intesa con la Giunta, può estendere l'invito a partecipare alla Giunta, senza diritto di voto, ad altre persone.
 9. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.
 10. Dei lavori della Giunta viene redatto verbale da parte del segretario, nominato, per ogni riunione, a

maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva.

Articolo 15 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva:

- nomina - fra i propri componenti e su proposta del Presidente - i Vice Presidenti;
- propone le quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, applicando il regolamento sulle modalità di calcolo approvato dalla giunta stessa;
- dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;
- promuove attività di studio, formazione e divulgazione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
- delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
- predispone le linee programmatiche annuali, il budget ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- costituisce - quando ne ravvisa la necessità - specifici Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- approva i Regolamenti per la costituzione e l'attività dei Coordinamenti per le politiche settoriali.
- assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa.

Articolo 16 - Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. In particolare, il Presidente:
 - provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
 - assume i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
 - esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione.
3. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento
4. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni

Articolo 17 – Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è nominato dall'Assemblea. In caso di organo collegiale esso sarà composto da tre membri scelti dall'Assemblea alla quale compete l'indicazione del Presidente.
2. Il membro o i membri dell'Organo di Revisione dovranno risultare iscritti all'O.d.C. (ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili) o del Registro dei Revisori Contabili. Valgono per il Revisore le cause di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge in materia.
3. L'Organo di Revisione vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria predisponendo verbali di verifica, di norma trimestrali, da presentare alla Giunta esecutiva e presenta all'Assemblea la relazione

annuale al bilancio d'esercizio.

4. L'Organo di Revisione, partecipa senza diritto al voto, alle riunioni della Giunta. Se Organo Collegiale la partecipazione spetta al Presidente o ad un membro del Collegio a ciò delegato.
5. L' Organo di Revisione dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla sua ricostituzione.

Articolo 18 – I Coordinamenti Settoriali

1. I Coordinamenti settoriali:
 - sono istituiti per affrontare le questioni specifiche dei diversi settori produttivi;
 - assicurano la più ampia ed attiva partecipazione alla vita associativa;
 - rappresentano un'articolazione organizzativa dell'Associazione;
 - il singolo coordinamento settoriale si compone di un membro per ciascuna delle aziende associate operanti nello specifico settore produttivo di coordinamento; ciascun membro è scelto dall'Azienda Associata.
2. Ciascun Coordinamento potrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni nazionali di settore.
3. Ciascun singolo Coordinamento può nominare, tra i propri membri, un proprio coordinatore di settore fra Presidenti e Amministratori delle Aziende Associate.
4. La designazione del Coordinatore di settore viene comunicata alla relativa Federazione con le modalità riportate nei patti associativi.
5. Il Coordinatore così designato sarà componente di diritto della Giunta Esecutiva.

Articolo 19 — Il Direttore

1. Agli uffici della Associazione è preposto, ove nominato, il Direttore dell'Associazione stessa, che potrà essere incaricato in tale ruolo anche a tempo definito.
2. La nomina del Direttore spetta alla Giunta esecutiva, che ne definisce il perimetro di attribuzioni.
3. Il Direttore cura e coordina il buon andamento degli uffici nonché i singoli coordinatori settoriali, attua le disposizioni emanate dagli Organi associativi, di norma funge da segretario nelle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, tiene contatti con i gruppi di lavoro. Inoltre, ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
4. Il Direttore, anche avvalendosi di uffici competenti, qualora istituiti, elabora le proposte del budget e del bilancio d'esercizio da sottoporre alla Giunta e all'Assemblea; sovrintende alla gestione finanziaria ed economica dell'Associazione nei limiti ed in conformità al budget.
5. Il Direttore, su indicazione della Giunta, potrà curare anche l'organizzazione dei corsi di formazione, assistenza e consulenza di cui all'art. 3 del presente statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Articolo 20 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dalle quote di associazione delle Imprese e degli Enti soci;
 - dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - da lasciti, donazioni, partecipazioni e contributi volontari.

Articolo 21 - Gestione economica e finanziaria

1. Alle spese occorrenti per lo svolgimento della propria attività l'Associazione provvede con le seguenti

entrate:

- contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati ed avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
 - contributi straordinari dagli Associati o di altri Enti ed Imprese, sponsorizzazioni, ricavi da attività di servizio.
 - contributi straordinari finalizzati a progetti perequativi e di sviluppo e per lo svolgimento di specifici compiti;
2. Durante la vita dell'Associazione non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi di riserva o di capitale.
 3. Le spese sostenute dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Dipendenti delle Imprese e degli Enti associati i rimborsi dovuti ai datori di lavoro per assenze dei lavoratori dipendenti nominati amministratori della associazione per la partecipazione ai Coordinamenti, alle riunioni ed iniziative promosse dalla associazione sono a carico delle Imprese di provenienza
 4. Le spese di viaggio e permanenza relative al Presidente della associazione per la partecipazione alle riunioni e iniziative da essa promosse fanno carico all'associazione.
 5. I rimborsi dovuti al datore di lavoro per le assenze di cui al comma precedente per l'espletamento delle funzioni relative al Presidente della associazione sono liquidate dall'Azienda di provenienza del Presidente.

Articolo 22 – Budget e bilancio d'esercizio

1. Le proposte concernenti il budget e il bilancio di esercizio, corredati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e dell'Organo di Revisione, in quest'ultimo caso limitatamente al bilancio d'esercizio, sono inviate agli Associati unitamente alla convocazione dell'assemblea.
2. Lo schema del bilancio di esercizio, dopo la deliberazione da parte della Giunta Esecutiva, è trasmesso all' Organo di Revisione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – SCIoglIMENTO

Articolo 23 - Modificazioni Statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione deliberate dall'Assemblea degli associati secondo le modalità di cui all'art. 10.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione, con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti, dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea alle Imprese ed agli Enti associati.
3. Le Imprese e gli Enti associati che dissentano dalle modifiche statutarie, approvate dall'Assemblea, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 10 del presente Statuto.
- Nel caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 90, della Legge 23/12/1996, n. 62.